



Comune di Stornara
Prov. di Foggia

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA
E
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 08 maggio 2023

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

- Articolo 1 - Oggetto**
- Articolo 2 - Definizioni**
- Articolo 3 - Competenze**
- Articolo 4 - Responsabilità**
- Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento**
- Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico**

Capo II - Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori, strutture per il commiato

- Articolo 7 - Strutture per il commiato**
- Articolo 8 - Depositari di osservazione ed obitori**

Capo III - Feretri

- Articolo 9 - Deposizione della salma nel feretro**
- Articolo 10 - Verifica e chiusura feretri**
- Articolo 11 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**
- Articolo 12 - Fornitura gratuita di feretri**
- Articolo 13 - Piastrina di riconoscimento**

Capo IV - Trasporti funebri

- Articolo 14 - Modalità del trasporto e percorso**
- Articolo 15 - Trasporti funebri**
- Articolo 16 - Orario dei trasporti**
- Articolo 17 - Riti religiosi**
- Articolo 18 - Trasporto di salme**
- Articolo 19 - Trasporto di cadaveri**
- Articolo 20 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**
- Articolo 21 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**
- Articolo 22 - Trasporti all'estero o dall'estero**
- Articolo 23 - Trasporto di ceneri e resti**
- Articolo 24 - Sanzioni**

TITOLO II CIMITERI

Capo I – Cimiteri

- Articolo 25 - Elenco cimiteri**
- Articolo 26 - Disposizioni generali Vigilanza**
- Articolo 27 - Reparti speciali nel cimitero**
- Articolo 28 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

- Articolo 29 - Disposizioni generali**
- Articolo 30 - Piano regolatore cimiteriale**

Capo III - Inumazione e tumulazione

- Articolo 31 - Inumazione**
- Articolo 32 - Cippo**
- Articolo 33 - Tumulazione**
- Articolo 34 - Deposito provvisorio**

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

- Articolo 35 - Esumazioni ordinarie**
- Articolo 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**
- Articolo 37 - Esumazione straordinaria**
- Articolo 38 - Estumulazioni**
- Articolo 39 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**
- Articolo 40 - Raccolta delle ossa**
- Articolo 41 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare**
- Articolo 42 - Disponibilità dei materiali**

Capo V - Cremazione

- Articolo 43 - Crematorio**
- Articolo 44 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**
- Articolo 45 - Urne cinerarie e loro affidamento**
- Articolo 46 - Dispersione delle ceneri**

Capo VI - Polizia dei cimiteri

- Articolo 47 - Orario**
- Articolo 48 - Disciplina dell'ingresso**
- Articolo 49 - Divieti speciali**
- Articolo 50 - Riti funebri**
- Articolo 51 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**
- Articolo 52 - Fiori e piante ornamentali**
- Articolo 53 - Materiali ornamentali**

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 54 - Sepolture private

Articolo 55 - Durata delle concessioni

Articolo 56 - Modalità di concessione

Articolo 57 - Uso delle sepolture private

Articolo 58 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

Articolo 59 - Costruzione dell'opera - Termini

Capo II - Divisione, Subentri, Rinunce

Articolo 60 - Divisione, Subentri

Articolo 61 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Articolo 62 - Rinuncia a concessione di aree libere

Articolo 63 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Articolo 64 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Capo III - Revoca, Decadenza, Estinzione

Articolo 65 - Revoca

Articolo 66 - Decadenza

Articolo 67 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 68 - Estinzione

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I - Imprese e lavori privati

Articolo 69 - Accesso al cimitero

Articolo 70 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Articolo 71 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Articolo 72 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Articolo 73 - Introduzione e deposito di materiali

Articolo 74 - Orario di lavoro

Articolo 75 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Articolo 76 - Vigilanza

Articolo 77 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo II – Attività funebre - Imprese pompe funebri

- Articolo 78 - Attività Funebre**
- Articolo 79 - Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre**
- Articolo 80 - Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione**
- Articolo 81 - Subingresso**
- Articolo 82 - Vigilanza, obblighi e divieti**
- Articolo 83 - Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione**

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie

- Articolo 84 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**
- Articolo 85 - Mappa**
- Articolo 86 - Annotazioni in mappa**
- Articolo 87 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**
- Articolo 88 - Schedario dei defunti**
- Articolo 89 - Scadenzario delle concessioni**

Capo II - Norme transitorie - disposizioni finali

- Articolo 90 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**
- Articolo 91 - Cautele**
- Articolo 92 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria**
- Articolo 93 - Concessioni pregresse**
- Articolo 94 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**
- Articolo 95 - Tariffe**
- Articolo 96 - Norma finale e di rinvio**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 e ss.mm.ii. e Regolamento Regionale n. 8 del 11 marzo 2015, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali:

- a) Le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori;
- b) La destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi;
- c) Le modalità di fornitura dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria e necroscopici;
- d) Condizioni e modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;
- e) La concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata e sulle costruzioni di sepolcri privati;
- f) Le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie e sulla dispersione di ceneri di cui agli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 34/2008;
- g) Su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri;
- h) Le norme in materia di piani cimiteriali comunali;
- i) Le modalità per l'inumazione e le tumulazioni dei cadaveri.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

ambito cimiteriale: l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;

ambito della polizia mortuaria: le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;

ambito funebre: l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato. Tali attività non costituiscono compiti obbligatori dei comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre, rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto dall'ambito necroscopico;

ambito necroscopico: tutte quelle prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune che del servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;

animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;

attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;

vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;

trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

autofunebri: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;

autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;

bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;

cadavere: la salma dopo l'esecuzione dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente amministrazione;

cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;

contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;

deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

deposito provvisorio: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione;

estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione;

esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;

esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;

giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;

inumazione: sepoltura di feretro in terra;

medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;

obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antighieniche;

operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;

salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento della morte;

sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;

traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

urna cineraria: contenitore di ceneri.

Articolo 3 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, ai sensi dell'articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile del Servizio nominato, per la parte tecnica, e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento, come precisato ai successivi articoli 87 e 92.
4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

Articolo 4 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

3. Il soggetto incaricato della custodia ed espletamento dei servizi di pulizia e manutenzione del Cimitero è chiamato ad applicare e far osservare le disposizioni contenute nel presente regolamento, e nelle norme in esso richiamate, subordinando l'introduzione di salme, cadaveri e/o parti di cadavere, feretri, l'esecuzione di operazioni di sepolture, anche in cappelle private, estumulazioni o riesumazioni, l'esecuzione di scavi, interventi manutentivi o realizzazioni di nuove opere, anche su sepolture private, alla preventiva acquisizione delle prescritte autorizzazioni rilasciate a cura dei soggetti indicati nel presente Regolamento.

4. Il verificarsi di comportamenti in contrasto con quanto dettato dal comma precedente, oltre a comportare l'assunzione diretta di responsabilità a qualsiasi titolo da parte del soggetto inadempiente, comporterà l'emissione di nota di contestazione della disposizione violata ed il reiterarsi di detti comportamenti potrà determinare l'interruzione dell'affidamento del servizio.

Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- la visita necroscopica;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione;
- il trasporto funebre nell'ambito del Comune per indigenti, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 12;
- L'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa, purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
- le esumazioni e le estumulazioni, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e nel caso in cui sia impossibile rintracciare congiunti o espressamente previsto nell'atto di concessione che tale onere è a carico del gestore del cimitero;
- la deposizione delle ossa in ossario comune;
- il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.12.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) l'orario di apertura e chiusura della/e struttura/e di commiato;
- c) copia del presente regolamento;
- d) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- f) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo II - Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori, strutture per il commiato

Articolo 7 - Strutture per il commiato

1. Il Comune promuove la realizzazione o, se esistente, la destinazione di una o più strutture dove possono tenersi, su istanza dei familiari del defunto, cerimonie di commiato. Una di queste strutture sarà realizzata, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 34/2008, all'interno del cimitero comunale.

2. La struttura, che dovrà consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, può essere utilizzata anche per l'esposizione dei cadaveri.

3. La struttura per il commiato è in ogni caso fruibile da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.

4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, la struttura deve essere in possesso delle seguenti caratteristiche igienico-sanitarie, analoghe a quelle previste per le camere mortuarie dalla normativa vigente in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita:

1) spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente.

In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.

2) requisiti minimi strutturali.

Il servizio deve essere dotato di:

- locale osservazione/sosta salme;
- camera ardente;
- locale preparazione personale;
- servizi igienici per il personale;
- servizi igienici per i parenti;
- sala per onoranze funebri al feretro;
- deposito materiale.

3) requisiti minimi impiantistici.

Il Servizio mortuario deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche:

- Temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 gradi C per i locali con presenza di salme;
- umidità relativa 60% + - 5;
- n.1 ricambi aria/ora esterna 15 v/h.

È prevista la seguente dotazione minima impiantistica:

- impianto illuminazione di emergenza.

Articolo 8 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990 e dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 34/2008.

3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria o, in caso di assenza, dall'Ufficiale di Stato Civile ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e ss. mm. ii.

7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capo III - Feretri

Articolo 9 - Deposizione della salma nel feretro

- 1.** Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.
- 2.** In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 3.** La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4.** Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il medico necroscopo della A.S.L. o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
- 5.** In tali casi il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per prevenire un eventuale contagio nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

Articolo 10 - Verifica e chiusura feretri

- 1.** La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza dell'addetto al trasporto.
- 2.** Il medico necroscopo della A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 11.
- 3.** Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dalla A.S.L..
- 4.** In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, il corretto confezionamento per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
- 5.** Le funzioni di cui al presente articolo possono essere delegate, con apposita convenzione, dalla A.S.L. alle imprese di attività funebri che agiscono in veste di incaricati di pubblico servizio.

Articolo 11 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- 1.** La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.
- 2.** I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo incaricato.
- 3.** La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.
- 4.** La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 10.
- 5.** Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 6.** Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica della A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 0,15 mm, se di piombo.
- 7.** Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 8.** Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).
- 9.** Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché autorizzato dal Ministero della Sanità e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.

10. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

11. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 12 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione di persone appartenenti a famiglie bisognose, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente del servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Articolo 13 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV - Trasporti funebri

Articolo 14 - Modalità del trasporto e percorso

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti al trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) Orari di svolgimento del servizio;
- b) Orario di arrivo al Cimitero;
- c) Giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto dell'opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
- d) Percorsi dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) Termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) Luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

2. È facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre, con provvedimento motivato, l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia.

3. Il competente organo della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Articolo 15 - Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti dalle imprese autorizzate, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge regionale n. 34/2008.

2. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

3. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere appositamente autorizzato allo svolgimento dell'attività medesima.

4. Sono trasporti istituzionali, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 285/1990, e perciò a carico del Comune che li esercita direttamente o affidandoli ad imprese autorizzate, i trasporti di:

- a) Salme provenienti da abitazioni malsane e dirette al deposito di osservazione su segnalazione dell'Autorità sanitaria;
- b) Salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- c) Salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
- d) Cadaveri destinati allo studio ed alla ricerca;
- e) Parti anatomiche riconoscibili.

In tali casi il trasporto è eseguito senza servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantirne, comunque, il decoro.

Le salme rinvenute in luoghi pubblici di persone decedute a seguito di incidente o per morte violenta, abbandonate, a disposizione dell'Autorità giudiziaria, sono trasportate dal luogo del decesso al deposito di osservazione.

5. I trasporti funebri a pagamento sono effettuati dalle imprese autorizzate all'esercizio delle attività funebri, in regime di libera concorrenza, nel rispetto della normativa nazionale e degli artt. 10, 10-bis, 10-ter, 15 e 16 della legge regionale n. 34/2008 e delle disposizioni del presente regolamento.

6. Il recupero e il trasporto delle salme accidentate e il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune che vi provvede senza servizi trattamenti speciali, ma in modo da garantirne il decoro.

7. I trasporti funebri gratuiti, a carico del Comune, sono esercitati nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica o con affidamento a terzi.

8. È facoltà del Comune fissare la misura massima delle tariffe vigenti sul proprio territorio da applicarsi da parte degli esercenti l'attività funebre.

9. Il Comune può imporre il pagamento di una tariffa per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre effettuato all'interno del comune o in uscita da esso, con le modalità previste al successivo art. 91.

10. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 11.

11. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. detta le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990 per i trasporti fuori regione.

12. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 21 deve restare in consegna al vettore.

13. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 16 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati negli orari stabiliti con ordinanza dal Sindaco o suo delegato.

2. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria potrà fissare l'ora dei funerali tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma e con l'organizzazione degli orari delle sepolture da effettuarsi nel cimitero.

Articolo 17 - Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 18 - Trasporto di salme

1. Il trasporto di salma deve essere effettuato entro 24 ore dal decesso, in tempi brevi, e comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso ed il suo trasferimento presso uno dei seguenti luoghi:

- l'abitazione;
- luoghi di culto ritenuti idonei;
- all'obitorio;
- il servizio mortuario di strutture di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate previa disponibilità all'accoglimento della salma;
- apposite strutture per il commiato, di cui all'art. 17 della legge regionale n. 34/2008 e all'art. 7 del presente regolamento.

2. I trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

3. Il trasporto di salma non è consentito nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la salute o l'igiene pubblica.

4. Il trasporto di salma non è soggetto ad alcuna autorizzazione del comune; è sufficiente la certificazione del medico curante o del medico dipendente o convenzionato con il SSN attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica e che il decesso non è avvenuto a causa di reato.

5. la certificazione di cui al comma precedente è titolo valido per il trasporto di salma nell'ambito del territorio regionale.

6. Il trasporto di salma è certificato e registrato secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge regionale n. 34/2008.

7. Il competente organo della A.S.L. vigila e controllo il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Articolo 19 - Trasporto di cadaveri

1. Il trasporto di cadavere è autorizzato dal sindaco del comune di decesso, secondo le modalità disciplinate dall'art. 10-bis della legge regionale n. 34/2008.

2. Il trasporto di cadavere comprende la sua raccolta e il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o cremazione.

Articolo 20 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 8, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica della A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 21 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Articolo 22 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni, sono rilasciate dal sindaco del comune ove si trova la salma.

Articolo 23 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune del comune dove si trovano i resti o l'urna.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché non siano ancora presenti parti molli.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 45.

Articolo 24 - Sanzioni

1. Chiunque viola le prescrizioni contenute nel presente capo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di euro 500,00 (cinquecento / 00) pari al doppio del minimo di quanto stabilito dall'art. 7 della legge regionale n. 34/2008.

2. Nei casi di recidiva, la sanzione di cui al punto precedente viene raddoppiata.

TITOLO II CIMITERI

Capo I - Cimiteri

Articolo 25 - Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale posto lungo Via Don Enrico Tazzoli (ex Via Napoli vecchia).

Articolo 26 - Disposizioni generali Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e delle eventuali norme regionali.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica della A.S.L. controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 27 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. La sepoltura in tali aree avviene a seguito di specifica richiesta degli aventi titolo, come individuati nell'atto che istituisce i suddetti reparti speciali.

3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

4. Gli arti anatomici di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 28 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) le salme delle persone che abbiano il coniuge, parenti o affini entro il 3° grado, sepolti nel cimitero del Comune;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
- g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

2. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27 2° comma, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

3. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

4. Nel cimitero privato consorziale sono accolte, compatibilmente con la ricettività dello stesso, le salme delle persone socie del consorzio nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento e del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sotto la vigilanza dell'autorità comunale.

Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Articolo 29 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 35.

4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 30 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della A.S.L. ed ARPA.

3. Si applica l'art. 139 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) Della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) Delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

- 5.** Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) Campi di inumazione comune;
 - b) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) Tumulazioni individuali (loculi);
 - d) Manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
 - e) Cellette ossario;
 - f) Nicchie cinerarie;
 - g) Ossario comune;
 - h) Cinerario comune;
 - i) Camera mortuaria, con annessa struttura del commiato (deposito di osservazione, custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione);
 - j) Crematorio;
 - k) Locali per il personale di custodia;
 - l) Obitorio;
 - m) Area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.
- 6.** La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 7.** Il crematorio deve essere realizzato all'interno dell'area cimiteriale esistente o in una zona di ampliamento della stessa.
- 8.** Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
- 9.** Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
- 10.** Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
- 11.** Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

Capo III - Inumazione e tumulazione

Articolo 31 - Inumazione

- 1.** Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
- 2.** Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
- 3.** Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
- 4.** Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 32 - Cippo

- 1.** Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2.** Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3.** A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette

lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 33 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

5. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 34 - Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, su domanda degli interessati, nel limite di tempo previsto dalla concessione edilizia per l'ultimazione dei necessari lavori.

Scaduto il termine di utilizzo richiesto e concesso, senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sepoltura, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 35 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è decennale, pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo art. 40.
5. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - a) Permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) Essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
6. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
7. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
8. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale, la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, si applicano le disposizioni previste dall'art. 14, comma 2 della legge regionale n. 34/2008; viceversa, qualora la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, si applicano le disposizioni previste dal successivo comma 3 del citato art. 14.

Articolo 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
4. Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 37 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica della A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dalla A.S.L., salvo diversa disposizione dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L..

Articolo 38 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 25 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 25 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto il periodo antecedente le date fissate per le estumulazioni programmate.

6. Ai familiari sarà comunicata la data dell'estumulazione del proprio congiunto a mezzo raccomandata a.r. Ove alla data fissata non vi fosse la presenza di nessun congiunto, l'esecuzione della estumulazione sarà spostata ad altra data, anch'essa da comunicare a mezzo raccomandata a.r., riportante l'espressa precisazione che in detta seconda data le operazioni di estumulazione saranno eseguite anche senza la presenza di congiunti. Per i defunti per i quali non fosse possibile rintracciare i congiunti, l'avviso della data di estumulazione sarà affissa tre mesi prima alla bacheca posta all'ingresso del Cimitero Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente.

7. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del Servizio Cimiteriale.

8. I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa prevista. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

9. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

10. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

11. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria con proprio provvedimento e sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno anche senza la presenza di operatori sanitari ed anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve particolari situazioni, in cui si ravvisi la richiesta di un parere igienico sanitario all'A.S.L. competente.

12. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Articolo 39 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Per le operazioni da effettuarsi gratuitamente, si rimanda a quanto previsto dal precedente art. 5.

Articolo 40 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata tumulata un'altra salma appartenente a congiunto entro il terzo grado. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 41 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio prima che abbiano inizio le operazioni, con apposita comunicazione scritta.

3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Servizio Cimiteriale e di Polizia Mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode

del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di sei mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 42 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 3° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V - Cremazione

Articolo 43 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Articolo 44 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

2. Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

Articolo 45 - Urne cinerarie e loro affidamento

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

- 2.** Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 3.** A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
- 4.** Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
- 5.** In caso di affidamento personale dell'urna, le generalità dell'affidatario e del defunto sono annotate un apposito registro. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
- 6.** Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Articolo 46 -Dispersione delle ceneri

- 1.** La dispersione delle ceneri avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 13 della legge regionale n. 34/2008.
- 2.** La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria o con le modalità previste dal citato art. 13 della legge regionale n.34/2008.
- 3.** Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
- 4.** La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
- 5.** La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale del comune appositamente autorizzato o dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre.
- 6.** La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita:
 - a) in mare, nei laghi e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
 - b) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati;
 - c) all'interno del Cimitero nell'area appositamente individuata. La dispersione nell'apposita area potrà avvenire mediante: (specificare: aspersione superficiale, interrimento delle ceneri o di urna biodegradabile, ecc.)
- 7.** Chiunque viola le prescrizioni contenute nel presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di euro 500,00.

Capo VI - Polizia dei cimiteri

Articolo 47 - Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 20 minuti prima della scadenza dell'orario.
La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Articolo 48 - Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;

- b) Alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) Ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Articolo 49 - Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) Introdurre oggetti irriverenti;
- d) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) Assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- m) Qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 50 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 51 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 86.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 52 - Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 53 - Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e sulla bacheca posta all'ingresso del cimitero per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 54 - Sepolture private

- 1.** Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- 2.** Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
- 3.** Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione individuale, per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- 4.** Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.).
- 5.** Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 6.** Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 7.** La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto – tipo, approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del Servizio Cimiteriale e Polizia Mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- 8.** Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 9.** Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- 10.** Nel caso di occupazioni di sepolture che risultassero prive della prescritta concessione, il Responsabile del Servizio Cimiteriale attiva le procedure per la loro regolarizzazione, notificando, anche a mezzo raccomandata a.r., l'invito a regolarizzare la posizione nel termine di giorni trenta. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile notifica, anche a mezzo raccomandata a.r., la richiesta di restituire all'Ente la disponibilità del bene demaniale detenuto senza titolo ed abusivamente, assegnando ulteriori giorni trenta per gli adempimenti richiesti. Trascorso infruttuosamente anche tale termine, l'Ente autorizza il Responsabile del Servizio a liberare il bene detenuto senza titolo ed abusivamente, con contestuale inumazione del feretro in campo comune, riservandosi il diritto di rivalsa dei costi sostenuti. In quest'ultimo caso il Responsabile del Servizio Cimiteriale notificherà, anche a mezzo raccomandata a.r., la data nella quale sarà eseguita la estumulazione ed inumazione.

Articolo 55 - Durata delle concessioni

- 1.** Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. La durata è fissata:

- in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
- in 99 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- in 25 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

4. È consentito il prolungamento della concessione per un numero massimo di anni che, sommati a quelli già trascorsi, raggiungano i cinquanta anni di tumulazione. Nel caso non vi fosse concessione precedente, la stessa sarà rilasciata per un numero di anni che, sommati agli anni di sepoltura trascorsi, consenta di giungere a 50 anni.

5. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

6. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione o dalla prima sepoltura, se antecedente.

Articolo 56 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma, lettera a) dell'art. 54, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e posti individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine progressivo delle sepolture disponibili per ciascun prospetto o poligono, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma:

- a) a favore di soggetti di età superiore a 80 anni, che dimostri di non avere coniuge, parenti o affini fino al 4° grado;
- b) a favore di soggetti di età superiore a 90 anni che abbia il coniuge o parenti o affini entro il 3° grado tumulati nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto;
- c) fuori dall'ordine cronologico, con pagamento di un canone concessorio maggiorato per loculi e/o fossi individuati dal concessionario;

4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui 4° comma, lettera b) dell'art. 54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione, se presentata in data antecedente all'adozione degli atti relativi all'ampliamento del Cimitero, se corredata dal prescritto versamento cauzionale. Per l'assegnazione di eventuali aree ancora disponibili sarà pubblicato apposito bando nel quale saranno indicati i criteri per la redazione della graduatoria, come stabiliti dalla Giunta Comunale.

5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

7. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

8. In deroga a quanto indicato nel primo comma, circa l'ordine progressivo delle sepolture da assegnare, se in presenza di coniuge, ascendenti o discendenti del defunto entro il 1° grado, componenti del medesimo nucleo familiare e conviventi, con invalidità del 100% attinente la deambulazione, la sepoltura può essere individuata nella serie immediatamente adiacente a quella assegnabile.

Articolo 57 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 54, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - il coniuge;
 - i generi e le nuore;
 - i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
- 3.** Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 4.** Per i collaterali, gli affini e i conviventi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare al Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.
- 5.** I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
- 6.** L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 7.** Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
- 8.** Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 9.** Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
- 10.** Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali.
- 11.** Tale pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune, o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto, rapportata agli anni di concessione provvisoria. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 60, nel caso di traslazione dalla tomba prima della scadenza della concessione provvisoria, ai congiunti che ne faranno richiesta verrà rimborsata una somma rapportata agli anni di residua durata della concessione non usufruita.
- 12.** Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Articolo 58 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

- 1.** La cura e la manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 2.** Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
- 3.** Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.
- 4.** Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/ progetto.
- 5.** Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
- 6.** Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone di cui al 2° comma, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

7. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al suddetto canone di manutenzione, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'esenzione dal pagamento per parte o per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Articolo 59 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti nell'atto di approvazione del progetto. Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile secondo le norme vigenti.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Capo II - Divisione, Subentri, Rinunce

Articolo 60 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione al Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari.

9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

10. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.

11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 25 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 61 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

2. In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

- al 90% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma;
- all'80% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma;
- al 50% della tariffa in vigore tra il quarto mese ed il terzo anno dalla concessione;
- al 30% della tariffa in vigore tra il quarto e il decimo anno dalla concessione;
- al 20% della tariffa in vigore tra il decimo anno dalla concessione ed il ventiquattresimo anno dalla concessione.

3. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia nel venticinquesimo anno dalla concessione.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 62 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. Spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- Per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- Per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 63 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione a costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. Spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

– per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

– per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari può essere riconosciuto, previa accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 64 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

– per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

– per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 63.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III - Revoca, Decadenza, Estinzione

Articolo 65 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed oltre alle situazioni di cui all'art. 54, ultimo comma del presente regolamento, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e sulla bacheca posta all'ingresso del Cimitero per la durata di 60 giorni, a decorrere almeno da un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 66 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 10 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 57;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 58;
- f) quando sia riscontrato il mancato versamento, in tutto o in parte, del relativo canone o vi sia grave inadempimento ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, a regolarizzare la posizione. Nel caso di versamento incompleto, il Responsabile del Servizio determinerà l'eventuale somma da rimborsare, correlata al periodo di mancata fruizione della sepoltura, applicando i criteri previsti dall'art. 61 del presente regolamento.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e sulla bacheca posta all'ingresso del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 67 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

In caso di sepolture private, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 68 - Estinzione

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 55 o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I - Imprese e lavori privati

Articolo 69 - Accesso al cimitero

- 1.** Per l'esecuzione di opere, quali nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2.** Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori, prima dell'autorizzazione all'accesso, rilasciata da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale, dovranno munirsi di apposita autorizzazione, anche annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e dal DURC (documento unico di regolarità contributiva).
- 3.** Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che dovessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, con apposito accapo da riportarsi nel provvedimento autorizzatorio rilasciato.
- 4.** Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 5.** È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 6.** Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 77 del presente regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 70 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1.** I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente regolamento.
- 2.** Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3.** Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 4.** La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 5.** Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 6.** In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 7.** Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 8.** Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 9.** I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 71 - Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 69, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Articolo 72 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche a cura del concessionario e/o impresa esecutrice dei lavori, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 73 - Introduzione e deposito di materiali

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni legati alle festività Pasquali, Natalizie e dei SS. Patroni, nonché nel periodo di commemorazione dei defunti (20/10 – 05/11), il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Articolo 74 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, sentito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

È vietato lavorare nei giorni festivi e, per le ricorrenze indicate nell'ultimo accapo dell'art. 73, anche prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute dal Responsabile Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria.

Articolo 75 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla loro messa in sicurezza con la sistemazione dei materiali, lo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 76 - Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 70 e 71.

Articolo 77 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

Capo II - Attività funebre

Articolo 78 - Attività Funebre

1. L'attività funebre è svolta da imprese pubbliche e private, in possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e di apposita autorizzazione rilasciata dal comune in cui ha sede legale l'impresa e fornisce un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) occuparsi della salma;
- c) effettuare il trasporto di salma, cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.

3. Sono funzioni amministrative del comune che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL:

- a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
- b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
- c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

4. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese.

5. Si fa presente, in generale, che le funzioni attribuite all'A.S.L. potrebbero essere delegate anche ad altro personale rispetto a quello del Dipartimento di Prevenzione o dei Distretti, che opererà comunque sulla base delle direttive impartite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione.

Articolo 79 - Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre

1. Le imprese che intendono conseguire l'autorizzazione a svolgere l'attività di onoranze funebri, devono rivolgere apposita istanza al Comune, nei modi e nelle forme previste dalle leggi vigenti, e dichiarare di accettare le norme contenute nel presente regolamento ed allegare la seguente documentazione:

- a) certificato generale del casellario giudiziale di data non inferiore a sei mesi;
- b) certificato della cancelleria del tribunale competente dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato, né si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente, se trattasi di società commerciale;
- c) licenza di P.S. limitatamente alle agenzie di onoranze funebri;
- d) certificato di iscrizione alla Camera di commercio di data non inferiore a sei mesi;
- e) designazione del rappresentante d'impresa, quale responsabile della gestione del servizio;
- f) sottoscrizione del Codice di comportamento ANCI/FENIOF e tabella di costo riferita a tre tipologie di servizi, depositata presso il Collegio dei garanti del codice stesso e presso l'Ufficio economato comunale;
- g) documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative;

- h) dichiarazione attestante il possesso di un'organizzazione tecnica adeguata a fronteggiare il servizio e qualsiasi emergenza;
- i) disponibilità di un'autorimessa adeguata alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 285/1990;
- j) disponibilità di un'auto funebre adeguata alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990;
- k) comunicazione inerente il rischio, di cui alle norme poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- l) documentazione comprovante la dotazione di personale e di mezzi nella misura di seguito indicata:
 - disponibilità di personale in quantità tale da assicurare, per ogni servizio di trasporto funebre, l'impiego di almeno quattro unità lavorative idonee alla specifica mansione, in regola con le vigenti norme contributive ed assicurative; è equiparato al personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio che svolge nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa;
 - una dotazione di almeno due carri idonei al trasporto delle salme e le attrezzature occorrenti per assicurare, con efficienza e decoro, il servizio di trasporto funebre; la disponibilità continuativa di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre.

È ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.

2. L'impresa deve, inoltre, garantire la disponibilità di un ufficio ubicato in idonei locali posti nel centro abitato e di un recapito telefonico avente carattere di continuità.

3. Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il Dirigente dell'ufficio preposto autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività.

4. Le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo separato dall'attività di onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal comune in cui ha sede legale l'impresa e devono uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale a quanto previsto al comma 1.

Articolo 80 - Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione

1. Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione, le seguenti situazioni se gravanti sul responsabile dell'impresa, o, in caso di impresa di onoranze funebri, anche sul personale addetto ai rapporti con i parenti del defunto:

- a) sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la Pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione all'esercizio di una professione o arte, o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
- b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- c) misure di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- d) misure di sicurezza di cui all'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- e) misure di prevenzione disposte ai sensi della legge n. 575/1965;
- f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis del codice penale;
- g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
- h) interdizione di cui all'art. 32-bis del codice penale;
- i) incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione di cui agli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale.

Articolo 81 - Subingresso

1. In caso di compravendita o di successione ereditaria, il subentrante nell'attività è tenuto a richiedere nuova autorizzazione nei modi previsti dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 82 - Vigilanza, obblighi e divieti

1. Il responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

2. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre.

3. Le attività funebri di tipo commerciale devono tassativamente svolgersi al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

4. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei dolenti. È fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.

5. L'impresa è obbligata a rilasciare, a richiesta degli interessati, un preventivo scritto relativo al costo della prestazione.

6. È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

7. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 500,00.

Articolo 83 - Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione

1. Sono causa di sospensione temporanea:

- a) il proporre direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali;
- a) l'irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
- b) il mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
- c) la mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
- d) la mancata prestazione del servizio;
- e) l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge.

2. La sospensione temporanea ha effetto immediato ed è disposta per un periodo minimo di 15 giorni e massimo di 30 giorni.

3. La sospensione temporanea, ripetuta per tre volte nell'arco di un biennio, determina la revoca dell'autorizzazione.

4. Le condizioni ostative di cui all'art. 80, ove sopravvengano in vigenza dell'autorizzazione, ne determinano la revoca.

5. Sono, inoltre, causa di revoca:

- il ripetersi, in periodo di sospensione, dei comportamenti indicati nella lett. a) del comma 1;
- l'abuso ripetuto e contestato nell'esazione di un corrispettivo in misura superiore a quella prevista dal listino prezzi e dal costo delle diverse tipologie di funerale;
- la tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
- il comportamento non dignitoso e rispettoso da parte del personale dell'impresa;
- la mancata esibizione, a richiesta del Comune, dell'elenco del personale adibito al servizio.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie**Articolo 84 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 85 - Mappa

Presso il Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, deve essere tenuto preferibilmente con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 86 - Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 87 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, rilasciata dal Responsabile dello Stato Civile, ed invia apposita comunicazione al custode cimiteriale.

Inoltre procede ad iscrivere sopra apposito registro:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le tumulazioni, indicando le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri, di cui uno in formato elettronico, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri in formato elettronico deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Cimitero Comunale, presso il servizio di custodia, vidimato da parte del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di seppellimento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 88 - Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto preferibilmente con mezzi informatici.

Il servizio di custodia del Cimitero Comunale, sulla scorta del registro di cui all'art. 87, terrà annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero e l'esatta ubicazione della sepoltura.

Articolo 89 - Scadenario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di dicembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

Capo II - Norme transitorie - disposizioni finali

Articolo 90 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria, con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Le disposizioni di cui all'art. 58 hanno decorrenza a partire da 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adempimenti di cui all'art. 59 relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 91 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc. ...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 92 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, restauri ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 93 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2. In caso di rinnovo, se previsto, o modifica delle concessioni in essere, si adottano i criteri previsti dal presente regolamento.

3. Nel caso di sepolture prive delle prescritte concessioni, le stesse potranno essere regolarizzate secondo quanto previsto dal presente regolamento e la decorrenza delle stesse sarà quella della data di avvenuta sepoltura.

4. Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 82 del D.P.R. 285/1990, i campi comuni di inumazione saranno liberati iniziando dalle inumazioni avvenute da oltre 25 anni. Ultimate dette operazioni, si procederà a ritroso, sino a liberare le sepolture che hanno superato i dieci anni, conformemente con quanto previsto dall'art. 14 della L.R. n. 34 del 15 dicembre 2008.

5. Resta salva la possibilità di avvalersi di quanto previsto dall'art. 55, commi 3 e 4 del presente Regolamento.

Articolo 94 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Articolo 95 - Tariffe

La struttura tariffaria è disciplinata con provvedimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale.

Ogni anno, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe vengono riviste ed eventualmente aggiornate in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore.

Nel caso di servizi a domanda individuale, la tariffa del servizio sarà pari al costo sostenuto dall'Ente per erogarlo.

Articolo 96 - Norma finale e di rinvio. Entrata in vigore.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla

circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).

Si fa inoltre rinvio alle norme regionali eventualmente emanate in materia di polizia mortuaria e/o di cremazione, dispersione, affidamento delle urne cinerarie (L.R. n. 34 del 15/12/2008 e Regolamento Regionale n. 8 del 11/03/2015).

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione.

Il presente Regolamento:

- E' composto da n° 42 pagine, progressivamente numerate, compresa la presente ed è composto da n°96 articoli;
- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25/07/2016 con atto n°17;
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28/07/2016 al 11/08/2016;

Lì 25 luglio 2016

IL FUNZIONARIO ERSPONSABILE

Rag. Vito DINICHILO